

Denominazione azienda _____

Matr. INPS _____

NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE

A fronte del pesante impatto che l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 sta avendo sulle attività economiche delle imprese e conseguentemente sull'occupazione dei lavoratori artigiani, il 26 febbraio 2020 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claii e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL hanno firmato un Accordo interconfederale che prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), che eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

L'intesa prevede l'introduzione, a carico di FSBA, di uno specifico intervento di 20 settimane (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) nell'arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus.

L'accordo ha carattere transitorio, per la durata dell'emergenza, e in ogni caso comporterà l'erogazione di prestazioni fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziare.

La nuova prestazione riguarda l'intero territorio nazionale e potranno accedervi le imprese artigiane aderenti a EBNA/FSBA.

In attuazione del citato Accordo Interconfederale, la Presidenza di EBNA/FSBA, il 2 marzo u.s., ha quindi adottato una Delibera d'urgenza per una prima regolamentazione della misura, che consente agli Enti Bilaterali regionali di attivarsi rapidamente per rispondere alle richieste delle imprese in difficoltà e a supporto del reddito dei lavoratori dell'artigianato.

La Delibera contiene alcune importanti novità che sono state introdotte, solo ed esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus, al fine di garantire un tempestivo ed efficace accesso alla prestazione di FSBA:

- possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all'inizio della effettiva sospensione (la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; **la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;**
- sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;
- sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

Al lavoratore posto in sospensione o ad orario ridotto spetta, corrisposta da FSBA, un'indennità pari all'80% della retribuzione persa, nel limite dell'importo massimo mensile, stabilito annualmente dall'INPS con apposita circolare (€ 1.199,72 per l'anno 2020), recepito nel Regolamento FSBA.

L'intervento prevede la copertura previdenziale per il periodo coperto da FSBA.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. Tali periodi sono conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Per ulteriori informazioni i lavoratori si possono rivolgere all'Ente Bilaterale di Bacino e/o alle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. territoriali.